CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 102 del 31/10/2025

Oggetto:	**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER PREVENZIONE DAL PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA E L'AMBIENTE CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI.**

IL SINDACO

PREMESSO

CHE con contratto numero di repertorio n° 4 del 30/04/2018, registrato a Cosenza il giorno 08/05/2018 al N° 4527 Mod. 1°T, stipulato tra il Responsabile del Servizio Manutenzione del Comune di Montalto Uffugo e il rappresentante legale - procuratore della Ditta Calabra Maceri s.p.a., in cui si convenivano le reciproche obbligazioni per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale.

CHE il contratto de quo risultava in scadenza nel mese di Maggio 2023.

CHE con la Determinazione n. 127/2024 è stata pubblicata la determina a contrarre per l'indizione gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi integrati di raccolta dei rifiuti e spazzamento nel comune di Montalto Uffugo - periodo 2024-2029, annullata in autotutela.

CHE con Ordinanza n. 123 del 22/11/2024 si ordinava alla Ditta Calabra Maceri s.p.a. di proseguire il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale alle stesse condizioni e patti retraibili dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto, repertorio n° 4 del 30/04/2018, registrato a Cosenza il giorno 08.05.2018 al N° 4527 Mod. 1°T,e successive modifiche ove intervenute ed in presenza dei medesimi presupposti legittimanti, per la durata massima di sei mesi, con decorrenza dal 01/11/2024 e fino al 01/05/2025.

CHE con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio idrico integrato, manutenzione, protezione civile e ambiente, RG n. 108/2025, veniva indetta nuova gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/23 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;

CHE con successiva Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Trasparenza RG. n. 390 del 04/03/2025, veniva preso atto della predetta determinazione a contrarre e veniva stabilito di procedere con l'espletamento delle operazioni per l'attuazione dell'intervento;

CHE il bando di gara veniva pubblicato sulla GUUE n. 46/2025 del 06/03/25, su PVL, Piattaforma Traspare, all'Albo on line del Comune di Rende e del Comune di Montalto Uffugo dal 07/03/25;

CHE il bando di gara fissava per il 09/04/25 la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e per il 10/04/25 la prima seduta di gara pubblica;

CHE alla data del 30/04/2025 non risultava ancora ultimato il procedimento di gara in itinere, rendendo necessaria l'esigenza di ulteriore proroga.

CHE con Ordinanza Sindacale n. 84 del 02/09/2025 si ordinava alla Ditta Calabra Maceri s.p.a. di proseguire il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale alle stesse condizioni e patti retraibili dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto, repertorio n° 4 del 30/04/2018, registrato a Cosenza il giorno 08/05/2018 al N° 4527 Mod. 1°T,e successive modifiche ove intervenute ed in presenza dei medesimi presupposti legittimanti, per la durata massima di quattro mesi, con decorrenza dal 01/09/2025 e fino al 01/11/2025.

CHE alla data odierna è stato proposto di aggiudicare la gara de quo, ma per l'aggiudicazione definitiva e la successiva stipula contrattuale si rende necessaria l'esigenza di un'ulteriore proroga.

TANTO PREMESSO

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, ha ritenuto legittimo il ricorso all'istituto della ordinanza contingibile e urgente, precisando in proposito che *"...deve ritenersi legittimo il ricorso allo scopo all'istituto della ordinanza contingibile e urgente, finanche laddove il Comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l'affidamento di tale servizio, in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connesse alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittimano comunque il Sindaco all'esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall'ordinamento giuridico e, di fronte all'urgenza di provvedere, non rileva affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere"*.

PRESO ATTO infatti che l'eventuale interruzione del servizio di igiene urbana comporterebbe intuibili gravissime conseguenze dannose sia sul piano igienico-sanitario, e sia su quello ambientale, oltre che sulla vita dei cittadini, a prescindere dalla circostanza che l'urgenza sia addebitabile a inerzia o negligenza dell'amministrazione appaltante.

ACCERTATO altresì che l'esecuzione del servizio, disposta in forza di ordinanza contingibile e urgente, possa aversi ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto originario e successive modifiche.

RICHIAMATO l'art 191 del D. Lgs 152/2006 ai sensi del quale il Sindaco può emettere, ordinanze contingibili e urgenti per consentire la gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

PRESO ATTO infatti che i presupposti indefettibili per l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 sono:

- l'urgenza, da intendersi quale impossibilità di differire l'intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente;
- la contingibilità intesa come urgente necessità di provvedere per far fronte, con efficacia ed immediatezza, a situazioni non prevedibili di pericolo attuale od imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti;
- l'impossibilità di provvedere altrimenti atteso che il potere di ordinanza è esercitabile solo in mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare l'emergenza e non può essere utilizzabile per risolvere situazioni di fatto che, per il loro carattere prevedibile e

non eccezionale, avrebbero potuto essere affrontate con gli ordinari strumenti a disposizione dell'Amministrazione.

CONSIDERATO infatti che al momento è in corso l'espletamento del nuovo appalto per le motivazioni su esposte e conseguentemente si rende necessaria la proroga dell'ordinanza n° 37/2025 nei confronti dell'attuale gestore.

VISTA la nota comunale, con la quale, si invitava la Ditta Calabra Maceri s.p.a a voler manifestare formalmente disponibilità alla prosecuzione dello svolgimento dei servizi di igiene urbana, agli stessi patti e condizioni del contratto repertorio n° 4 del 30/04/2018, registrato a Cosenza il giorno 08/05/2018 al N° 4527 Mod. 1°T.

ACQUISITA la disponibilità, agli atti dell'ente, della Ditta Calabra Maceri s.p.a. a proseguire il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale alle stesse condizioni e patti retraibili dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto, repertorio n° 4 del 30/04/2018, registrato a Cosenza il giorno 08/05/2018 al N° 4527 Mod. 1°T, e successive modifiche ove intervenute ed in presenza dei medesimi presupposti legittimanti.

CONSIDERATO che, a partire dal 01/11/2025 il Comune di Montalto Uffugo si troverà nella condizione di non poter garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con grave pregiudizio delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali;

ATTESO CHE il servizio di raccolta dei rifiuti, non può subire interruzioni, trattandosi di servizio pubblico essenziale e indifferibile, attenendo alla cura e alla tutela della sanità, salute della cittadinanza e dell'ambiente;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, nelle more della conclusione delle procedure relative alla predetta gara, di garantire l'esecuzione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e d'igiene pubblica, in ambito comunale, in continuità, allo scopo di scongiurare che, l'interruzione degli stessi, possa recare pregiudizio all'igiene e salute pubblica e all'ambiente;

RITENUTO pertanto necessario disporre la prosecuzione, della gestione del servizio d'igiene urbana, di cui al contratto stipulato con la ditta Calabra Maceri s.p.a repertorio n° 4 del 30/04/2018, registrato a Cosenza il giorno 08/05/2018 al N° 4527 Mod. 1°T, allo scopo di scongiurare possibili situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica che potrebbero derivare dall'interruzione del servizio e, pertanto, dal **1° novembre 2025 e sino al 1° gennaio 2026**, salvo interruzione anticipata in caso di conclusione delle procedure di aggiudicazione della gara pubblicato sulla GUUE n. 46/2025 del 06/03/25.

RITENUTO di dover provvedere con urgenza, e provvisoriamente in deroga alle ordinarie procedure di affidamento, alla gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta.

RITENUTE sussistenti gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile e urgente, in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more della conclusione delle procedure di aggiudicazione della gara.

VISTI

- l'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria e d'igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale;

- il parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - del 13 febbraio 2004, con il quale il Ministero ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi, ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui, il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso D. Lgs. n° 267/2000), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico- amministrativo;
- l'art. 191, comma 1 del D. Lgs. n° 152/2006 stabilisce che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza, di cui all'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale, o il Presidente della provincia, ovvero, il Sindaco, possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti , garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (…);
- l'articolo 7-bis del citato D. Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;
- lo Statuto comunale

ORDINA

Alla Ditta Calabra Maceri s.p.a. in via temporanea e urgente, al fine di evitare grave e irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico – sanitaria, di proseguire il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale alle stesse condizioni e patti retraibili dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto, repertorio n° 4 del 30/04/2018, registrato a Cosenza il giorno 08/05/2018 al N° 4527 Mod. 1°T, e successive modifiche ove intervenute ed in presenza dei medesimi presupposti legittimanti, per la durata massima di ulteriori due mesi, con decorrenza dal **1° novembre 2025 e sino al 1° gennaio 2026** salvo interruzione anticipata in caso di conclusione delle procedure di aggiudicazione della gara pubblicato sulla GUUE n. 46/2025 del 06/03/25.

PRECISA

Che ai sensi dell'art 191 del D. Lgs 152/2006, il Sindaco può emettere, ordinanze contingibili e urgenti per consentire la gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

CONFERMA

La nomina dell'attuale DEC fino alla conclusione delle procedure di aggiudicazione della gara pubblicato sulla GUUE n. 46/2025 del 06/03/25.

DEMANDA

Al RUP di procedere all'emanazione degli atti consequenziali in conformità delle disposizioni in materia di appalti pubblici e contratti collettivi nazionali, dando atto che in presenza di nuovo aggiudicatario, a seguito di regolare gara d'appalto, gli effetti della presente ordinanza si considerano cessati ad ogni effetto di legge.

INFORMA INOLTRE CHE

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120, decorrenti dalla notificazione/pubblicazione ai fini della conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

Che la presente ordinanza Sia trasmessa:

a) Al RUP Dott. Mirco Taranto
b) Alla Prefettura di Cosenza
c) Alla Questura di Cosenza
d) Alla Ditta Calabra Maceri s.p.a.
e) Comando Carabinieri Montalto Uffugo
f) Comando Polizia Municipale
g) Al DEC ing. Angelo Michele Mazza

Dalla Residenza Municipale, 31/10/2025

Il Sindaco
F.to BIAGIO ANTONIO FARAGALLI

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.